

Delibera n. 206/2022

**Procedimento avviato con delibera n. 137/2022, del 4 agosto 2022, nei confronti di Itabus S.p.A. - Archiviazione per la violazione dell'articolo 19, paragrafi 1 e 2, del Regolamento (UE) n. 181/2011 relativamente a un passeggero. Chiusura per avvenuto pagamento in misura ridotta della sanzione per la violazione di cui all'articolo 19, paragrafi 1 e 2, del Regolamento (UE) n. 181/2011 relativamente a due passeggeri.**

L'Autorità, nella sua riunione del 3 novembre 2022

**VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, con particolare riferimento al capo I, sezioni I e II;

**VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità o ART);

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (di seguito: "Regolamento (UE) n. 181/2011"), ed in particolare:

- l'articolo 19, paragrafo 1, ai sensi del quale: "*[i]l vettore, quando prevede ragionevolmente che un servizio regolare subisca una cancellazione o un ritardo alla partenza dal capolinea per oltre centoventi minuti o in caso di accettazione di un numero di prenotazioni superiore ai posti disponibili, offre immediatamente al passeggero la scelta tra:*

*a) la continuazione o il reinstradamento verso la destinazione finale, senza oneri aggiuntivi e a condizioni simili, come indicato nel contratto di trasporto, non appena possibile";*

*b) il rimborso del prezzo del biglietto e, ove opportuno, il ritorno gratuito in autobus al primo punto di partenza, come indicato nel contratto di trasporto, non appena possibile";*

- l'articolo 19, paragrafo 2, ai sensi del quale: "*[s]e il vettore non è in grado di offrire al passeggero la scelta di cui al paragrafo 1, il passeggero ha il diritto di farsi corrispondere una somma pari al 50 % del prezzo del biglietto, oltre al rimborso di cui al paragrafo 1, lettera b). Tale somma è corrisposta dal vettore entro un mese dalla presentazione della richiesta di risarcimento";*

**VISTO** il decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169 (di seguito anche: "d.lgs. 169/2014"), recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni del Regolamento (UE) n. 181/2011, ed in particolare:

- l'articolo 13, comma 1, ai sensi del quale: “[i]l vettore, che viola uno degli obblighi previsti dall'articolo 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 1.500 per ciascun passeggero”;

**VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità, adottato con delibera n. 15/2014, del 27 febbraio 2014, e successive modificazioni;

**VISTO** il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011, adottato con delibera dell’Autorità n. 4/2015 del 20 gennaio 2015;

**VISTA** la delibera n. 137/2022, del 4 agosto 2022, notificata con prot. ART n. 17593/2022, di pari data, con la quale è stato avviato nei confronti di Itabus S.p.A. (di seguito: anche “Itabus” o “Società”), un procedimento ai sensi del d.lgs. 169/2014, per l’eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio, in relazione a tre passeggeri, concernente la violazione dell’articolo 19, paragrafi 1 e 2, del Regolamento (UE) n. 181/2011, relativamente ai fatti descritti nel reclamo presentato all’Autorità dall’avv. [...omissis...] (di seguito “reclamante”) (acquisito agli atti con prot. ART n. 3875/2022 del 25 febbraio 2022, integrato con prot. ART n. 5706/2022 del 25 marzo 2022) in nome e per conto dei signori [...omissis...] e [...omissis...] (di seguito anche “passeggeri”), titolari di idoneo titolo di viaggio per la tratta Firenze Napoli della linea n. 2101 con orario previsto di partenza alle 10:30 del 17 novembre 2021, il quale ha segnalato, *inter alia*, che la Società:

- “(...) a fronte del grave disservizio che si venne a verificare sulla linea 2101 (...), non offrì l'immediato reinstradamento, così come riportato nella replica dell'azienda, ma prospettò la sostituzione del mezzo vettore con un ritardo superiore alle 4 ore rispetto all'orario previsto per l'originaria partenza, quindi ben oltre i 120 minuti di ritardo stabiliti dal Regolamento Europeo 181/2011”;

**VISTA** la memoria difensiva di Itabus, assunta con i relativi allegati agli atti con prot. ART n. 18385/2022, del 29 agosto 2022, con la quale la Società, nelle more del termine assegnato, ha affermato, in particolare, che:

- “(...) [ha] posto in essere le misure necessarie ad effettuare il pagamento del rimborso dei due titoli di viaggio compresi nella prenotazione UKTF7D e la corresponsione dell'ulteriore indennizzo pari al 50% del corrispettivo del titolo di trasporto a favore dei Sig.ri passeggeri (...) e (...)”;

- “(...) sebbene i titolari di biglietto per la tratta Firenze-Napoli del giorno 17 novembre 2021, (...) risultino essere tre, il soggetto titolare della prenotazione 41VKBP non si presentava all'imbarco, come si evince dalla documentazione allegata alla presente”, chiedendo, a tale proposito, delucidazioni sulle eventuali azioni da intraprendere nei confronti del suddetto passeggero;

- “(...) inoltrerà tempestivamente prova dell’avvenuto pagamento e informa che procederà al pagamento in misura ridotta della sanzione in ottemperanza all’art. 7 della Delibera in oggetto”;

**VISTA** la nota acquisita al prot. ART n. 18674/2022, del 2 settembre 2022, con la quale la Società ha trasmesso copia delle ricevute di rimborso e indennizzo per i due passeggeri che hanno preso parte al viaggio;

**VISTA** la nota prot. ART n. 19853/2022, del 22 settembre 2022, con la quale è stata riscontrata la memoria della Società precisando che il rimborso e l’indennizzo sono dovuti in presenza dei presupposti previsti dall’articolo 19 del Regolamento (UE) n. 181/2011;

**VISTE** le note assunte al prot. ART n. 20312/2022, del 29 settembre 2022, e al prot. ART n. 20370/2022, del 30 settembre 2022, con le quali è stata acquisita evidenza dell’avvenuto pagamento in misura ridotta della sanzione per la violazione dell’articolo 19, paragrafi 1 e 2, del Regolamento (UE) n. 181/2011, in riferimento a due passeggeri;

**VISTA** la relazione istruttoria dell’Ufficio Vigilanza e sanzioni;

**CONSIDERATO** quanto rappresentato nella relazione istruttoria ed in particolare:

1. l’articolo 19 (“*Continuazione, reinstradamento e rimborso*”), paragrafi 1 e 2, del Regolamento (UE) n. 181/2011, prevede che “1. Il vettore, quando prevede ragionevolmente che un servizio regolare subisca una cancellazione o un ritardo alla partenza dal capolinea per oltre centoventi minuti o in caso di accettazione di un numero di prenotazioni superiore ai posti disponibili, offre immediatamente al passeggero la scelta tra:

*a) la continuazione o il reinstradamento verso la destinazione finale, senza oneri aggiuntivi e a condizioni simili, come indicato nel contratto di trasporto, non appena possibile;*

*b) il rimborso del prezzo del biglietto e, ove opportuno, il ritorno gratuito in autobus al primo punto di partenza, come indicato nel contratto di trasporto, non appena possibile.*

*2. Se il vettore non è in grado di offrire al passeggero la scelta di cui al paragrafo 1, il passeggero ha il diritto di farsi corrispondere una somma pari al 50 % del prezzo del biglietto, oltre al rimborso di cui al paragrafo 1, lettera b). Tale somma è corrisposta dal vettore entro un mese dalla presentazione della richiesta di risarcimento”;*

2. la corrispondente norma sanzionatoria, contenuta nell’articolo 13, comma 1, (“*Continuazione, reinstradamento e rimborso*”), del decreto legislativo n. 169/2014, dispone che “1. Il vettore, che viola uno degli obblighi previsti dall’articolo 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 1.500 per ciascun passeggero”;

3. dalla documentazione agli atti risulta che la violazione dell'articolo 19, paragrafi 1 e 2, del Regolamento (UE) n. 181/2011, limitatamente al passeggero con il codice di prenotazione 41VKBP, non si è perfezionata nella misura in cui la Società ha dimostrato che lo stesso non ha effettuato le operazioni di imbarco sul bus 2101 giunto nella stazione di Firenze Villa Costanza con un ritardo pari a 80 minuti (*cf.* Allegato n. 3 del prot. ART n. 18385/2022);
4. in particolare, conformemente a quanto disposto dal dettato regolamentare, che prevede che gli obblighi di provvedere alla continuazione, reinstradamento o rimborso in capo al vettore maturano *"quando prevede ragionevolmente che un servizio regolare subisca una cancellazione o un ritardo alla partenza dal capolinea per oltre centoventi minuti"*, in riferimento al bus n. 2101 da Firenze a Napoli si rileva che lo stesso è giunto nella stazione di Firenze alle ore 11:50, ovvero con un ritardo di 80 minuti rispetto all'orario originariamente programmato;
5. e dunque, al momento dell'arrivo del bus presso la stazione di Firenze Villa Costanza con un ritardo pari a 80 minuti, la Società ha proceduto, confidando nell'imminente partenza, con le operazioni di imbarco - già dalle 11:54 - al termine delle quali non risultava aver preso parte al viaggio il terzo passeggero per il quale il vettore, in considerazione di un ritardo non ancora superiore ai 120 minuti, non era obbligato ai sensi dell'articolo 19, paragrafi 1 e 2, del Regolamento (UE) n. 181/2011;

**RITENUTO**

pertanto, che con riferimento al passeggero con il codice di prenotazione 41VKBP la violazione dell'articolo 19, paragrafi 1 e 2, del Regolamento (UE) n. 181/2011, non sussista in quanto la Società ha dimostrato che tale passeggero non ha preso parte al viaggio e, pertanto, di procedere, limitatamente allo stesso, all'archiviazione del procedimento;

**RILEVATO**

inoltre, che la Società, relativamente alla violazione contestata con la delibera n. 137/2022 in riferimento ai due passeggeri i cui titoli di viaggio erano riferiti alla prenotazione UKTF7D, si è avvalsa della facoltà del pagamento in misura ridotta della sanzione, così come previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e che il relativo pagamento risulta effettuato entro la scadenza del prescritto termine e nell'ammontare del relativo importo previsto al punto 7 della richiamata delibera;

**CONSIDERATO**

che il pagamento in misura ridotta della sanzione comporta l'estinzione, *in parte qua*, del procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 137/2022 in relazione alla contestata violazione dell'articolo 19, paragrafi 1 e 2, del Regolamento (UE) n. 181/2011 relativamente ai due passeggeri con titoli di viaggio riferiti alla prenotazione UKTF7D;

tutto ciò premesso e considerato

## DELIBERA

1. l'estinzione, *in parte qua*, del procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 137/2022, del 4 agosto 2022, nei confronti di Itabus S.p.A. per effetto dell'avvenuto pagamento in misura ridotta della relativa sanzione ai sensi dell'articolo 16, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per l'importo complessivo di euro 600,00 (seicento/00) per la violazione dell'articolo 19, paragrafi 1 e 2, del Regolamento (UE) n. 181/2011 con riferimento ai due passeggeri i cui titoli di viaggio erano riferiti alla prenotazione UKTF7D;
2. l'archiviazione, *in parte qua*, del procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 137/2022, del 4 agosto 2022, nei confronti di Itabus S.p.A. per la contestazione della violazione dell'articolo 19, paragrafi 1 e 2, del Regolamento (UE) n. 181/2011, con riferimento al passeggero con il codice di prenotazione 41VKBP, per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate;
3. il presente provvedimento è notificato a Itabus S.p.A., comunicato al reclamante e pubblicato sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Avverso il presente provvedimento può essere esperito, entro i termini di legge, ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Torino, 3 novembre 2022

Il Presidente  
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente  
ai sensi del d.lgs. 82/2005)